

**RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39**

Ai Soci della

Fingranda S.p.a.

c/o Misc Soc. Cons. p.a.

Via Bra, 77 – Franz. Ronchi

12100 Cuneo

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della FINGRANDA S.P.A. costruito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017, del risultato economico e per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo d'informativa

Senza modificare il nostro giudizio, segnaliamo che nella Nota Integrativa l'Amministratore Unico al punto *Immobilizzazioni finanziarie* – Altri titoli afferma che:

"L'assemblea dei soci di Fingranda S.p.a., in data 28/4/2015, ha deliberato la proroga al 30/6/2020 di tale prestito obbligazionario, con l'assunzione dell'obbligo di anticipato rimborso, ove richiesto, alle seguenti scadenze ed importi:

- *euro 50.000 al 30/6/2016;*
- *euro 50.000 al 30/6/2017;*
- *euro 250.000 al 30/6/2018;*
- *euro 250.000 al 30/6/2019;*
- *euro 900.000 al 30/6/2020*

Non si è provveduto ad effettuare alcuna svalutazione dei titoli in quanto gli stessi risultano garantiti da ipoteca."

Inoltre al punto *Proposta di destinazione degli utili o di coperture delle perdite* afferma che: *"Il bilancio al 31 dicembre 2017 si chiude con una perdita di euro 144.850,74. L'Amministratore ricorda che la società si trova, a partire*

Corso Nizza, 28 • 12100 CUNEO (CN) • Tel. 0171 696085 • Fax 0171 1877408
e-mail info@alephauditing.it • www.alephauditing.it

dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 in situazione di crisi all'art. 2446 C.C. (riduzione del capitale sociale di oltre un terzo).

Come previsto dal codice civile e tenuto conto della previsione del secondo comma dell'art. 2446 c.c. lo scrivente aveva presentato all'attenzione degli azionisti apposita relazione nella quale, in sintesi, si era segnalato che nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate della Regione Piemonte ai sensi della legge 190/2014 (aggiornamento al 31 dicembre 2016) e del D. Lgs. 175 del 2016 e successive modificazioni è previsto un processo di aggregazione di Finguida con un'altra società territoriale a partecipazione indiretta della Regione Piemonte (tramite Fingidomonte Partecipazioni S.p.a. e Fingidomonte S.p.a.) in un nullo soggetto a prevalente vocazione agro-dimensionale.

Successivamente la Regione Piemonte, che tramite Fingidomonte Partecipazioni S.p.a. rappresenta il socio di maggioranza relativa, ha previsto nel nuovo proprio piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 D.lgs. n. 175/2016 l'opzione strategica relativa alla cessione/liquidazione della società, inoltre altri soci riveduti della Finguida sempre in relazione alle previsioni inverte nei propri piani di revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 D.lgs. n. 175/2016 hanno già dichiarato di voler assentire il processo.

Alla luce di tale contesto e in base a quanto previsto dall'art. 2446 c.c. si propone all'assemblea degli azionisti di rinunciare a nuovo la perdita d'esercizio, anche alla luce della proposta di messa in liquidazione della società che sarà posta all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per l'approvazione del presente progetto di bilancio."

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veridica e concreta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte; nel caso in oggetto, l'Amministratore ha predisposto il bilancio utilizzando il presupposto della continuità aziendale in ossequio a quanto previsto dal Principio OIC 5 al punto 2.3.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale (in ossequio a quanto previsto dal Principio OIC 5 al punto 2.3) e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli amministratori della FINGRANDA S.P.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della FINGRANDA S.P.A. al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.


Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della FINGRANDA S.P.A. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della FINGRANDA S.P.A. al 31 dicembre 2017 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Cuneo, 13 luglio 2018

Aleph Auditing SpA
Roberta Schinacci
Amministratore



Corso Nizza, 28 • 12100 CUNEO (CN) • Tel. 0171 696085 • Fax 0171 1877408
e-mail info@alephauditing.it • www.alephauditing.it